



D.R. 9.10.2024 n. 347

**recante emanazione della modifica al
Regolamento per i Dottorati di Ricerca della
Luiss Guido Carli approvato con D.R. n.27 del 15
marzo 2022**

Il Rettore

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 con la quale è istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologia;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante **Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario**;
- visto il Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226 con il quale in Ministero dell'Università e della Ricerca ha emanato il "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- visto lo Statuto di Autonomia della Luiss – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo della Luiss – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo della Luiss – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- vista la delibera del Senato Accademico della Luiss Guido Carli nella seduta del 22 febbraio 2022;
- vista la delibera del Comitato Esecutivo della Luiss Guido Carli nella seduta del 9 marzo 2022;
- vista la delibera del Senato Accademico della Luiss Guido Carli nella seduta del 28 maggio 2024;
- vista la delibera del Comitato Esecutivo della Luiss Guido Carli nella seduta dell'11 giugno 2024.

Decreta

È emanata l'introduzione nel **Regolamento per i Dottorati di Ricerca della Luiss Guido Carli** dell'art. 11 rubricato come di seguito riportato: "Rendicontazione effort dottorandi nei progetti di ricerca finanziati" come da testo allegato, che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Prof. Paolo Boccardelli



Regolamento Dottorati di Ricerca

(Approvato dal Comitato Esecutivo della Luiss nella seduta dell'11 giugno 2024, su proposta del Senato Accademico nella seduta del 28 maggio 2024)

Art. 1 Norme generali

1. Le presenti norme – emanate in attuazione della normativa vigente – disciplinano l’istituzione e l’attivazione dei corsi di Dottorato di ricerca presso la Luiss Guido Carli. Il Dottorato di ricerca costituisce il terzo livello di formazione universitaria, è il grado più alto di specializzazione offerto dall’università e fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini sia dell’accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche sia dell’integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
2. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:
 - a. concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
 - b. condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell’ambito delle libere professioni;
 - c. contribuire, grazie all’acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
 - d. contribuire al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all’estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
 - e. prevedere l’acquisizione di competenze trasversali in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale.

La formazione dottorale si realizza nell’ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato a migliorare la qualità dell’ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l’ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi.

Art. 2 Soggetti che possono richiedere l’accreditamento dei Corsi di Dottorato di ricerca

1. Luiss, in coerenza con gli Standard e le Linee guida condivisi a livello europeo, propone l’attivazione di corsi di Dottorato di ricerca al fine di sviluppare una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per i Dottorati stessi. Il Ministro dispone, su conforme parere dell’ANVUR, l’accreditamento dei corsi di Dottorato proposti dall’Ateneo.
2. Luiss può richiedere l’accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di Convenzioni o la costituzione di Consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi Luiss può costituire un Consorzio con uno o più dei seguenti soggetti:
 - a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
 - c) istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell’articolo 15 del DM 226 del 14 dicembre 2021, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;

- d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

Art. 3 Requisiti per l'accREDITAMENTO dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca

1. I requisiti necessari per l'accREDITAMENTO dei corsi e delle sedi di dottorato sono i seguenti:

a. Composizione del Collegio Docenti:

- a.1) tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere, il Collegio del Dottorato è costituito da un numero minimo di componenti pari a dodici, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il Collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di Dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al Collegio di Dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia, mentre i professori devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;
- a.2) i componenti dei Collegi appartenenti a Università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di Professore di seconda fascia;
- a.3) il Coordinatore del Dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di Professore di prima fascia;
- a.4) fermo restando quanto previsto ai punti a.1, a.2 e a.3, possono far parte del Collegio di Dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di Dottorato;

b. numero delle borse di dottorato:

L'Ateneo deve disporre:

- b.1) per ciascun ciclo di Dottorati da attivare, un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di Dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di Dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre;
- b.2) nel caso di Dottorati attivati in forma associata da due soggetti, mediante la stipula di Convenzioni o la costituzione di Consorzi, ciascuno dei soggetti finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;

- c. congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di Dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi;
 - d. strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
 - e. attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
 - f. attività, anche in comune tra più corsi di Dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
 - g. un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.
2. I requisiti di cui all'art. 3 comma 1, si applicano anche ai Dottorati attivati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. In tali casi, i soggetti partecipanti garantiscono ai dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca, e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.

Art. 4 Accredитamento dei corsi e delle sedi

1. Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di Dottorato e nell'accreditamento delle sedi ove questi si svolgono, nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. La domanda di accreditamento deve essere presentata al Ministero dai soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e deve essere corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, e deve specificare il numero massimo di posti per i quali è richiesto l'accreditamento. La domanda di accreditamento può avere ad oggetto anche singoli curricula di corsi di Dottorato già accreditati.
3. Il Ministero trasmette all'ANVUR la domanda di accreditamento entro venti giorni dalla sua ricezione. L'ANVUR si esprime con parere motivato in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, comprensivi del termine di dieci giorni entro il quale il soggetto richiedente può comunicare eventuali osservazioni o chiarimenti, su richiesta dell'ANVUR. L'ANVUR può avvalersi, anche per singole richieste di accreditamento, di esperti esterni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e può disporre visite in loco; in tal caso, il termine per la valutazione della domanda di accreditamento può essere prorogato per un massimo di trenta giorni. Con Decreto del Ministro, adottato su conforme parere dell'ANVUR, si dispone in ordine alla domanda di accreditamento. Il decreto di accreditamento è trasmesso al soggetto richiedente l'accreditamento stesso e al relativo organo di valutazione.
4. L'accreditamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale. Fermi restando il monitoraggio, la valutazione periodica di cui al comma 5, e il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 per ciascun componente del collegio, l'accreditamento è valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei seguenti casi:

- modifica della denominazione dei corsi
 - modifica della composizione del Collegio dei docenti, in misura superiore al venticinque per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento
 - modifica del Coordinatore del corso
5. Le attività di monitoraggio e valutazione periodica verificano la permanenza dei requisiti per l'accREDITAMENTO dei corsi di dottorato di cui all'articolo 3. Tali attività sono svolte dall'ANVUR, che, a tal fine, sulla base dei risultati dell'attività di controllo annuale svolta dagli organi di valutazione interna dei soggetti accreditati, può disporre anche visite in loco effettuate da esperti esterni, per accertare l'adeguatezza delle dotazioni strutturali dei corsi. L'attività di valutazione periodica può essere effettuata nell'ambito dell'accREDITAMENTO periodico della sede di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, tenendo conto della specificità della formazione dottorale rispetto al primo e secondo ciclo universitario.
 6. L'accERTAMENTO del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti comporta, previo contraddittorio con i soggetti interessati negli stessi termini di cui al comma 3, la revoca dell'accREDITAMENTO, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. Il soggetto destinatario della revoca interrompe, con effetto immediato, l'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.
 7. Il Ministero, su proposta dell'ANVUR, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, nonché in considerazione degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 12, dei dati contenuti nell'Anagrafe di cui all'articolo 11 e di quelli raccolti nei procedimenti di accREDITAMENTO di cui all'articolo 4 e tenuto conto in particolare delle linee generali di indirizzo al sistema universitario e degli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), aggiorna periodicamente gli indicatori per l'accREDITAMENTO e la valutazione dei corsi di Dottorato e le relative linee guida.
 8. I corsi di Dottorato accreditati sono inseriti nell'apposita banca dati pubblica curata dal Ministero che, in qualità di anagrafe nazionale dei Dottorati di ricerca, contiene le informazioni utili ai fini della promozione dei corsi a livello nazionale ed internazionale, dell'accREDITAMENTO, del monitoraggio e della valutazione degli stessi, nonché informazioni sugli sbocchi professionali e sulle carriere dei dottori di ricerca.

Art. 5 Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di Dottorato

1. Per coordinare l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato Luiss può istituire una Scuola di Dottorato di ricerca. La titolarità dei corsi e l'accREDITAMENTO dei corsi e delle sedi di Dottorato resta in capo all'Ateneo. La Scuola viene eventualmente istituita, su proposta del Senato Accademico, dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 7 lettera i) dello Statuto di Ateneo. Assume la carica di Direttore della Scuola il Prorettore alla ricerca. La Scuola di Dottorato è disciplinata con suo proprio regolamento finalizzato alla definizione delle attività di coordinamento, delle attività didattiche comuni e dei relativi processi. Acquisito il positivo parere del presidio della qualità, i Dipartimenti o la Scuola propongono l'istituzione dei corsi di Dottorato, demandando al Senato Accademico e al Comitato Esecutivo la delibera della loro attivazione. I corsi di Dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni.
2. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula, nonché la composizione del Collegio di Dottorato, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di Dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti.
3. Sono organi del corso di Dottorato il Collegio dei docenti e il Coordinatore. Sono parte attiva e integrante del Dottorato i membri dei Collegi Docenti, i supervisors e i co-supervisors dei dottorandi.
4. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di Dottorato. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un

ulteriore Collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di Dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ivi compresi i corsi di Dottorato industriale di cui all'articolo 10 e i corsi di Dottorato di interesse nazionale di cui all'articolo 11. Il Collegio Docenti del Dottorato è nominato dal Dipartimento di afferenza del Dottorato stesso e svolge le sue funzioni per tutti i cicli di Dottorato attivi nell'anno accademico. Il Collegio Docenti entra in vigore dalla data di notifica del decreto di accreditamento da parte del Ministero. Il Collegio Docenti si riunisce almeno una volta ogni due mesi per deliberare in merito al funzionamento dei Dottorati, con particolare riferimento alle richieste presentate dai dottorandi per lo svolgimento operativo della loro attività di ricerca. Tali riunioni del Collegio Docenti possono essere svolte anche tramite via telematica ovvero tramite posta elettronica. Qualora le riunioni fossero svolte tramite quest'ultima modalità, i pareri non espressi entro il termine specificatamente indicato sono considerati assenti.

5. I Coordinatori dei Dottorati vengono nominati dai rispettivi Consigli di Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento nomina il Coordinatore del Dottorato, individuato tra i docenti incardinati presso l'Ateneo che rispettano i requisiti previsti dalla normativa vigente per la carica di Coordinatore. La verifica di tali requisiti è in capo all'Ufficio Dottorati. La carica di Coordinatore del Dottorato è attribuita, con Decreto del Rettore, per 4 anni accademici; il Coordinatore può essere rieletto per più mandati, anche non consecutivi. Il coordinamento del Collegio dei Docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3). La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale. A ciascun dottorando sono assegnati un supervisor e uno o più co-supervisor. L'assegnazione del supervisor e del co-supervisor(s) viene stabilita dal Collegio dei Docenti in apposita riunione entro il primo anno di corso dei dottorandi. Il supervisor deve essere membro del Collegio docenti del Dottorato cui il dottorando afferisce, mentre il docente co-supervisor può essere esterno al Collegio stesso, ma deve essere in possesso dei requisiti scientifici richiesti per i componenti del Collegio medesimo. Nel caso di più di un co-supervisor, almeno uno deve essere di provenienza accademica e deve essere in possesso dei requisiti scientifici richiesti per i componenti del Collegio medesimo. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di Dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6. La partecipazione dei professori e ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca al Collegio dei docenti di un Dottorato attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.

Art. 6 Modalità di accesso ai corsi di Dottorato e di conseguimento del titolo

1. Per l'ammissione al corso di Dottorato è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, definita nel bando di concorso, pena la decadenza dall'ammissione al corso. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla Commissione di ammissione al corso di Dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
2. Il bando, redatto in italiano e in inglese, viene emanato dal Rettore tramite decreto. Il bando è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero. Il

bando indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca. I colloqui possono eventualmente essere svolti anche per via telematica. La Commissione esaminatrice per l'ammissione e la valutazione dei candidati è nominata con Decreto del Rettore, sentito il Collegio dei Docenti, ed è composta da almeno tre membri, docenti – anche stranieri – o esperti della materia di riconosciuta qualificazione. Nella composizione della Commissione, in ogni caso, il numero dei docenti dovrà essere superiore a quello degli esperti. A conclusione delle procedure di selezione, viene stilata la graduatoria dei candidati, che viene resa pubblica, anche per via telematica. Nel caso in cui il corso di Dottorato sia attivato in curricula, le procedure di ammissione e valutazione, nonché la graduatoria finale sono comunque uniche, senza articolazione in curricula. La data di inizio dei corsi di Dottorato cade entro il mese di ottobre di ogni anno solare, fatto salvo quanto disciplinato in eventuali accordi e/o convenzioni per l'attivazione di specifici programmi. Se il bando riserva una quota di posti a studenti laureati in università estere, ai sensi del comma 4, ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, è possibile stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e, in tal caso, formano, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per altre procedure di selezione di cui al comma 1.

3. Il bando reca l'indicazione del numero delle borse di Dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario.
4. I bandi di selezione possono prevedere:
 - a) l'ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse, entro i termini stabiliti dai regolamenti di ateneo;
 - b) la riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso università estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso di Dottorato.
5. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di Dottorato attivati nell'ambito di corsi di Dottorato accreditati.
6. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di Dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
7. Una proroga della durata del corso di Dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal Collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo. Nell'eventualità che il Collegio dei Docenti ravvisi la necessità di estendere la durata del corso di Dottorato per motivate esigenze scientifiche, tale decisione dovrà essere assunta all'unanimità di tutti i componenti del Collegio. In questa specifica circostanza non è prevista la considerazione del silenzio come assenso. Facendo seguito a tale delibera, il Coordinatore del Dottorato dovrà presentare debita istanza al Senato Accademico e al Comitato Esecutivo di Ateneo per approvazione.
8. I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
9. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 6, 7 e 8 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
10. Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di Dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua,

previa autorizzazione del Collegio dei docenti, ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese. Le modalità di elaborazione della tesi finale del Dottorato sono stabilite dal Collegio Docenti del Dottorato e comunicate ai dottorandi interessati dal Coordinatore e/o dai supervisors.

11. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di Dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. I nominativi dei valutatori sono deliberati dal Collegio Docenti, su proposta del o dei supervisor(s) dei dottorandi coinvolti nella procedura di conseguimento del titolo. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione e dovrà essere corredata da un nuovo parere scritto, che sarà parte integrante del verbale finale, reso dai valutatori alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate dal candidato.
12. La discussione si svolge pubblicamente davanti a una Commissione, composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al Dottorato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ad esclusione dei supervisors del candidato. Possono essere eventualmente inclusi nella Commissione i due valutatori, in ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. La Commissione è nominata, sentito il Collegio dei docenti, con decreto del Rettore nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione possono partecipare alla seduta a distanza tramite via telematica. Al termine della discussione, la Commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.
13. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).

Art. 7 Borse di studio

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 6, comma 3, possono essere banditi posti di Dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa.
2. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito per il finanziamento di Dottorati di ricerca.
3. L'importo minimo della borsa di studio è stabilito con decreto del Ministro. L'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal Collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Tale incremento non può essere fruito per soggiorni di durata inferiore al mese continuativo e potrà eventualmente essere soggetto a ulteriori vincoli, indicati nei relativi bandi di ammissione a Dottorati legati a progetti specifici. I periodi di ricerca all'estero del dottorando devono essere approvati preventivamente dal Collegio dei Docenti che ne valuta la coerenza con il progetto di ricerca e il valore aggiunto, anche sulla base di una lettera di invito da parte dell'Università (o dell'Ente di ricerca) ospitante che il dottorando dovrà presentare al Collegio per richiedere l'approvazione. La maggiorazione della borsa potrà essere attivata a seguito della delibera del Collegio Docenti relativa al periodo all'estero del dottorando. I dottorandi possono trasmettere all'Ufficio periodicamente delle lettere di conferma di effettivo svolgimento del periodo di visiting, sulla base delle quali verrà erogata la maggiorazione. In ogni caso, al

termine del periodo di ricerca i dottorandi devono presentare una lettera finale di conferma dell'effettivo svolgimento dell'intero periodo svolto all'estero.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un budget, adeguato alla tipologia del corso di Dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati.
5. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo, si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 2.
6. Fatte salve le verifiche relative al completamento del programma delle attività annuali previste dal corso di Dottorato, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità.

Art. 8 Dottorato Industriale

1. I soggetti di cui all'articolo 2, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, possono chiedere il riconoscimento della qualificazione di «Dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di Dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
 - a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente, la durata del corso di Dottorato e l'eventuale contributo economico che l'impresa riconoscerà all'Ateneo per il funzionamento del Corso di Dottorato;
 - c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di Dottorato Industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
4. I bandi per l'ammissione ai corsi di Dottorato Industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, possono:
 - a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del Dottorato Industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di Dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Per i dottorati di cui al presente articolo, è possibile prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché un'offerta formativa dedicata e modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del Dottorato.

Art. 9 Dottorati di interesse nazionale

1. Il Ministero favorisce l'attivazione dei Dottorati di interesse nazionale e ne prevede le modalità di co-finanziamento.
2. Si definisce di interesse nazionale un corso di Dottorato che presenta i seguenti requisiti:
 - a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di Dottorato innovativo per la Pubblica Amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;
 - b) prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con Istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
 - c) prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
 - d) prevede, per ciascun ciclo di Dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), assegnano le borse di studio per il dottorato di interesse nazionale con le modalità di cui all'articolo 6, previa valutazione dei candidati da parte di una Commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

Art. 10 Diritti e doveri dei dottorandi

- 1 L'iscrizione al corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 e di cui all'articolo 8 comma 2, lettera b). Il Collegio dei Docenti, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. Il limite annuo massimo percepibile dal dottorando, compatibile con la borsa di studio, non potrà essere superiore all'importo minimo ministeriale della borsa medesima.
- 2 Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
- 3 I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

- 4 La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.

Il candidato dovrà indicare, contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione al Dottorato, se intenda concorrere per una o più delle forme di sostegno finanziario indicate dal bando.

- 5 I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'articolo 7, comma 4.
- 6 Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
- 7 Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
- 8 Per la trattazione di problemi didattici e organizzativi, i rappresentanti dei dottorandi possono partecipare alle riunioni del Collegio dei Docenti, ognuno nell'ambito del suo Dottorato di afferenza.

Art. 11 Rendicontazione effort dottorandi nei progetti di ricerca finanziati

1. Previa approvazione del Collegio Docenti, il dottorando può sviluppare una parte delle sue attività di ricerca partecipando a progetti di ricerca finanziata che siano coerenti e sinergici con il tema della sua ricerca;
2. Qualora al dottorando venga data la possibilità di potenziare la sua ricerca dottorale partecipando a progetti di ricerca finanziata inerenti alle aree disciplinari e al tema del suo progetto di ricerca dottorale, tenendo conto della delibera del CE del 31 gennaio 2024 che prevede l'introduzione del costo giornaliero per il calcolo dei costi del personale, l'effort del dottorando impegnato su un progetto di ricerca finanziato potrà essere rendicontato da Luiss come costo del personale coinvolto nello sviluppo del progetto stesso, attraverso una quantificazione del suo tempo produttivo fissato in un monte ore massimo pari al 30% del tempo totale dell'intero percorso dottorale (1.548 ore per i dottorati triennali e 2.064 ore per i dottorati quadriennali).

Art. 12 Valutazione e finanziamento dei corsi di Dottorato

- 1 L'Ateneo può finanziare i corsi di Dottorato, previo accreditamento degli stessi, tramite:
 - a. fondi propri;
 - b. fondi del Ministero a valere sulle linee di finanziamento previste dalla legislazione vigente;
 - c. finanziamenti previsti nell'ambito delle forme associative di cui all'articolo 2, comma 2;
 - d. fondi di altri ministeri o altri soggetti pubblici o privati;
 - e. bandi competitivi a livello nazionale, europeo e internazionale.
- 2 Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è ripartito annualmente con decreto del Ministro sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) produttività e qualità dell'attività di ricerca svolta dai docenti del Collegio e dai dottorandi e dottori di ricerca;

- b) grado di internazionalizzazione del Dottorato, rilevato in base alla proporzione di dottorandi o di docenti provenienti dall'estero e in base alla valorizzazione dei periodi di frequenza all'estero;
 - c) attrattività del Dottorato misurata sulla base del numero di dottorandi ammessi al corso che non hanno conseguito la Laurea Magistrale nella medesima sede o in sedi con essa consorziate o convenzionate ai sensi all'articolo 2, comma 2;
 - d) dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie, a disposizione del Dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei;
 - e) sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca;
 - f) attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, svolte dai membri del Collegio dei docenti, dai dottorandi e dai dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo, adeguatamente documentate con modalità che consentono all'ANVUR di valutarne l'impatto;
 - g) numero di borse di studio finanziate dai soggetti esterni;
 - h) grado di soddisfazione dei dottorandi relativamente al corso frequentato, rilevato tramite appositi questionari anonimi.
- 3 Nell'ambito delle assegnazioni annuali per le attività di formazione successive al conseguimento della Laurea Magistrale, il Ministero può destinare una quota dei fondi disponibili a una o più delle seguenti finalità:
- a) cofinanziamento di borse di dottorato, assegnate ai dottorati d'interesse nazionale di cui all'articolo 9;
 - b) incentivazione dei corsi di dottorato di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 13 Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di Dottorato

1. Per le finalità di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, il Ministero cura l'aggiornamento e l'integrazione dell'anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, che contiene, in aggiunta ai dati individuati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 aprile 2004, adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1-bis, le specifiche informazioni sulle pubblicazioni scientifiche realizzate durante il corso di dottorato, ivi compresa la tesi di Dottorato e, successivamente al primo quinquennio dal conseguimento del titolo, i dati relativi agli sbocchi occupazionali. Con ulteriore decreto adottato ai sensi dello stesso articolo 1-bis, comma 2, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si provvede alla individuazione specifica di tali dati, che devono essere trasmessi alla predetta Anagrafe dalle Università, ed alla identificazione delle misure tecniche e organizzative nel rispetto della normativa vigente.
2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe di cui al comma 1, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

Art. 14 Monitoraggio dell'attuazione

Il Ministero, anche avvalendosi dell'ANVUR, monitora l'attuazione del presente regolamento, con particolare riferimento all'ampliamento dell'offerta di corsi di Dottorato e all'impatto della formazione dottorale anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche, nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

Art. 15 Contributi per l'accesso e la frequenza

Il Comitato Esecutivo della Luiss Guido Carli delibera, su proposta del Senato Accademico o della Scuola di Dottorato, e per ogni ciclo di dottorato di ricerca, eventuali contributi a carico dei dottorandi per l'accesso e la frequenza. Gli studenti comunitari e non, provenienti da Università o Istituti Universitari italiani ed esteri, statali o legalmente riconosciuti, possono essere ammessi alla frequenza di uno o più insegnamenti attivati nell'ambito dei Dottorati di ricerca Luiss, previo pagamento di un contributo d'iscrizione. Gli studenti non comunitari residenti all'estero, ai fini dell'iscrizione ai corsi singoli, sono tenuti al rispetto della normativa ministeriale vigente. L'iscrizione a corsi singoli si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento dei contributi richiesti.

Sono ammessi a seguire corsi singoli i titolari di Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico o analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, qualora non già dichiarato equipollente.

L'importo del contributo da versare nel caso di iscrizione a uno o più corsi singoli è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Luiss Guido Carli.

Art. 16 Dottorati in co-tutela

L'Università può sottoscrivere apposite e specifiche convenzioni volte alla realizzazione di Dottorati di ricerca congiunti con Università di Paesi stranieri che prevedono la co-tutela delle tesi. L'accordo di co-tutela prevede, genericamente, che il dottorando svolga il proprio lavoro di ricerca sotto la guida di due supervisors, uno per ciascuna Università coinvolta, impegnati a collaborare in uno spirito di comune responsabilità. Il percorso di studio del dottorando e le modalità relative al conseguimento del titolo ed alla composizione della relativa commissione saranno definiti nell'apposita convenzione, nel rispetto della normativa vigente nei Paesi di attivazione dei dottorati.

Art. 17 Visiting PhD students incoming

L'Ateneo prevede la possibilità per studenti di Dottorato, iscritti presso altri Atenei, italiani e stranieri, di svolgere un periodo di visiting presso le sue sedi.

Ogni aspirante dottorando/a visiting deve autonomamente individuare un potenziale supervisor tra i docenti incardinati presso Luiss e chiedere la sua disponibilità allo svolgimento di tale ruolo.

Il docente, ricevuta tale richiesta, deve sottoporla all'Ufficio Dottorati per la valutazione dei requisiti formali che il/la dottorando/a deve avere per poter svolgere tale periodo di ricerca presso l'Ateneo.

L'Ufficio Dottorati, una volta verificata la presenza di tali requisiti, sottopone la richiesta al Consiglio di Dipartimento di riferimento, individuato sulla base dell'istanza ricevuta.